

**COMUNE DI CASOLA VALSENIO**  
**(Provincia di Ravenna)**



Copia conforme all'originale per uso amministrativo  
Il FUNZIONARIO INCARICATO

**DELIBERA DEL CONSIGLIO COMUNALE**

**N. 19 del 29/04/2014**

**Oggetto: TASI 2014: APPROVAZIONE ALIQUOTE E DETRAZIONI**

L'anno **duemilaQUATTORDICI (2014)** addì **VENTINOVE** del mese di **APRILE** alle ore 18:50 nella Sala delle adunanze si è riunito il Consiglio Comunale in sessione ordinaria di prima convocazione e in seduta pubblica previa partecipazione ai Signori:

	<b>Presente</b>		<b>Presente</b>
1) ISEPPI NICOLA	S	8) NATI MAURIZIO	S
2) MOGARDI MATTEO	S	9) VISANI GIULIANO	S
3) RICCIARDELLI CLAUDIO	S	10) PIOLANTI FABIO	N
4) TOZZOLA ERICA	S	11) BENERICETTI VITTORIA	N
5) BARZAGLIA MILENA	S	12) GIORGI PAOLO	S
6) ALBONETTI CRISTIANO	N	13) MORINI ROBERTO	S
7) CAROLI GRAZIANO	S		

Presenti: 10 Assenti: 3

Constatata la legalità del numero dei presenti, assume la presidenza il Sig. ISEPPI NICOLA nella sua qualità di Sindaco e, riconosciuta legale l'adunanza, dichiara aperta la seduta alla quale partecipa con funzioni di verbalizzante il Segretario Dr.ssa GAVAGNI TROMBETTA IRIS  
Sono nominati scrutatori i Consiglieri : , , .

**IL CONSIGLIO COMUNALE**

VISTA la proposta di deliberazione entroriportata;  
CON VOTI: FAVOREVOLI 8 - CONTRARI 0 - ASTENUTI 2 (Morini, Giorgi), espressi nelle forme di legge;

**DELIBERA**

Di approvare la proposta entroriportata.

**INOLTRE**

Constatatane l'urgenza di definire con tempestività i rapporti derivanti da essa, ne dichiara l'immediata eseguibilità ai sensi dell'art. 134, co. 4 del D.Lgs. 267/2000, con separata votazione:

CON VOTI: FAVOREVOLI 8 - CONTRARI 0 - ASTENUTI 2 (Morini, Giorgi).

Ufficio proponente: SERVIZIO ASSOCIATO ENTRATE TRIBUTARIE E SERVIZI FISCALI

**OGGETTO: TASI 2014: APPROVAZIONE ALIQUOTE E DETRAZIONI**

**IL CONSIGLIO COMUNALE**

Premesso che:

- l'art. 1, comma 639, della legge n. 147 del 2013, istituisce a decorrere dal 1° gennaio 2014 l'imposta unica comunale (IUC), che si compone dell'imposta municipale propria (IMU), del tributo sui servizi indivisibili (TASI) e della tassa sui rifiuti (TARI);
- l'art. 1, comma 682, della legge n. 147 del 2013, prevede che con regolamento da adottarsi ai sensi dell'art. 52 del D.lgs. n. 446 del 1997 il Consiglio Comunale determina la disciplina della TASI;
- l'art. 1, comma 683 prevede che il Consiglio Comunale deve approvare, entro il termine fissato da norme statali per l'approvazione del bilancio di previsione, le aliquote TASI, in conformità con i servizi indivisibili ed i relativi costi, prevedendo anche la possibilità di differenziarle in ragione del settore di attività nonché della tipologia e della destinazione degli immobili;

VISTI agli articoli 8 e 9 del decreto legislativo 14 marzo 2011 n. 23, e art. 13 del D.L. 6 dicembre 2011 n.201, convertito con modificazioni con la legge 22 dicembre 2011 n. 214, con i quali viene istituita l'imposta municipale propria "IMU", con anticipazione, in via sperimentale, a decorrere dall'anno 2012, in tutti i comuni del territorio nazionale;

Richiamato il Regolamento Comunale per la disciplina della TASI, approvato con delibera di Consiglio Comunale n. 18 del 29/04/2014;

Considerato che la legge n. 147 del 2013, prevede:

- all'art. 1, comma 676, che l'aliquota di base della TASI è pari all'1 per mille. Il comune, con deliberazione del consiglio comunale, adottata ai sensi dell'articolo 52 del decreto legislativo n. 446 del 1997, può ridurre l'aliquota fino all'azzeramento;
- all'art. 1, comma 677, che il comune, con la medesima deliberazione di cui al comma 676, può determinare l'aliquota rispettando in ogni caso il vincolo in base al quale la somma delle aliquote della TASI e dell'IMU per ciascuna tipologia di immobile non sia superiore all'aliquota massima consentita dalla legge statale per l'IMU al 31 dicembre 2013, fissata al 10,6 per mille e ad altre minori aliquote, in relazione alle diverse tipologie di immobile. Per il 2014, l'aliquota massima non può eccedere il 2,5 per mille;
- all'art. 1, comma 678, che per i fabbricati rurali ad uso strumentale, così come definiti dall'art. 9, comma 3 – bis, del D.L. n. 557 del 1993, l'aliquota massima della TASI non può comunque eccedere il limite dell'1 per mille;

Considerato che:

- il gettito può essere ottenuto applicando l'aliquota del 2,5 per mille solo sulle abitazioni principali non soggette ad Imu e sui fabbricati rurali strumentali, in modo da garantire la contribuzione di tutti i contribuenti al pagamento dei servizi indivisibili del Comune, attraverso il pagamento dell'IMU, della TASI e dell'addizionale comunale all'Irpef;
- il decreto legge in corso di conversione nr 16 del 6/3/2014, introduce la possibilità di incrementare le aliquote Tasi di altri 0.8 punti, finalizzando tale incremento alla concessione di detrazioni in grado di garantire per quanto possibile l'invarianza di carico fiscale tra IMU e TASI;
- attraverso l'applicazione della Tasi, il Comune dovrà reperire le risorse mancanti rivolte alla copertura parziale dei costi dei seguenti servizi indivisibili, così come desunti dallo schema del bilancio di previsione per l'anno 2014:

SERVIZIO	COSTO
Polizia Municipale	€ 83.301,00
Illuminazione pubblica	€ 78.401,00
Manutenzione strade	€ 59.595,00
Manutenzione verde	€ 40.310,00
Anagrafe	€ 29.792,00
<b>COSTO COMPLESSIVO</b>	<b>€ 291.399,00</b>

Richiamato il D.L. 6 marzo 2014 Nr. 16, in corso di conversione che introduce la possibilità di incrementare le aliquote TASI di altri 0.8 punti, finalizzando tale incremento alla concessione di detrazioni in grado di garantire per quanto possibile l'invarianza di carico fiscale tra IMU e TASI;

Visto che per raggiungere l'equilibrio di bilancio e garantire l'erogazione dei propri servizi il Comune ha la necessità di reperire dal gettito TASI;

Considerato che, dalle stime operate sulle basi imponibili, il fabbisogno finanziario dell'Ente può essere soddisfatto, adottando le seguenti aliquote e detrazioni:

#### Aliquote

- a) 3,0 per mille  
l'abitazione principale e relative pertinenze, richiamandosi per la definizione l'art. 13, comma 2, del Decreto Legge n. 201/2011, convertito con modificazioni dalla Legge n. 214/2011, ivi comprese le unità immobiliari assimilate per legge o regolamento IMU all'abitazione principale;
- b) 2,4 per mille  
per le unità immobiliari iscritte in catasto nelle categorie A/10, B, C/1, C/3, C/4, C/5 e D, diverse dai fabbricati strumentali all'agricoltura di cui all'art. 1, comma 678, della Legge di Stabilità 2014;
- c) 2,4 per mille  
per le unità immobiliari iscritte in catasto nella categorie C/2, C/6, C/7, diverse dai fabbricati strumentali all'agricoltura di cui all'art. 1, comma 678, della Legge di Stabilità 2014 e non qualificabili come pertinenze di un'abitazione;
- d) Aliquota zero per tutte le altre fattispecie imponibili diverse da quelle di cui alle lett. a), b) e c).
- e) prevedere che, nell'ipotesi di cui all'art. 1, comma 681, della Legge n. 147/2013 (legge di Stabilità 2014) la TASI è dovuta dall'occupante nella misura del 10% dell'imposta complessivamente dovuta per le unità immobiliari, mentre la restante parte è a carico del possessore;

#### Detrazioni

ai sensi del comma 682 dell'art. 1 della Legge n. 147/2013, con riferimento al tributo dovuto per le abitazioni principali di cui al punto 1) lettera a) spettano le seguenti detrazioni per abitazione principale, come segue:

- a) variabile in funzione della rendita catastale della sola unità abitativa, e nei limiti di cui alla tabella che segue:

Importo rendita catastale dell'unità abitativa	Detrazione €
Rendita <= 280,00	125,00
281,00<= Rendita <= 300,00	100,00
300,01<= Rendita <= 400,00	75,00
400,01<= Rendita <= 500,00	50,00
500,01<= Rendita <= 600,00	25,00
Rendita >=600,01	0

- b) una ulteriore detrazione pari a € 40,00 (quaranta/00) per ogni figlio di età inferiore a 19 anni fiscalmente a carico del soggetto passivo TARI, residente e dimorante nell'abitazione;

CONSIDERATO che i criteri applicativi delle predette detrazioni sono quelli già stabiliti dalla normativa IMU per gli anni 2012 e 2013 per le detrazioni a tale imposta applicabili per dette annualità, come previsti dall'art. 13 del D.L. 201/2011 convertito dalla Legge nr. 214/2011 e come meglio esplicitati e chiariti dalla Circolare del Ministero dell'Economia e delle Finanze nr 3/DF del 18/05/2012;

Visto i pareri favorevole in ordine alla regolarità tecnica e contabile del Responsabile del Settore Finanze e Risorse, ai sensi dell'art. 49 della Legge 267/2000;

#### DELIBERA

1. di approvare, per le motivazioni di cui in premessa che espressamente si richiamano, le seguenti aliquote TASI 2014:
  - a) 3,0 per mille  
l'abitazione principale e relative pertinenze, richiamandosi per la definizione l'art. 13, comma 2, del Decreto Legge n. 201/2011, convertito con modificazioni dalla Legge n. 214/2011, ivi comprese le unità immobiliari assimilate per legge o regolamento IMU all'abitazione principale;
  - b) 2,4 per mille  
per le unità immobiliari iscritte in catasto nelle categorie A/10, B, C/1, C/3, C/4, C/5 e D, diverse dai fabbricati strumentali all'agricoltura di cui all'art. 1, comma 678, della Legge di Stabilità 2014;
  - c) 2,4 per mille  
per le unità immobiliari iscritte in catasto nella categorie C/2, C/6, C/7, diverse dai fabbricati strumentali all'agricoltura di cui all'art. 1, comma 678, della Legge di Stabilità 2014 e non qualificabili come pertinenze di un'abitazione;
  - d) Aliquota zero per tutte le altre fattispecie imponibili diverse da quelle di cui alle lett. a), b) e c) del punto 1;
2. di prevedere che, nell'ipotesi di cui all'art. 1, comma 681, della Legge n. 147/2013 (legge di Stabilità 2014) la TASI è dovuta dall'occupante nella misura del 10% dell'imposta complessivamente dovuta per le unità immobiliari, mentre la restante parte è a carico del possessore;
3. di determinare, ai sensi del comma 682 dell'art. 1 della Legge n. 147/2013, con riferimento al tributo dovuto per le abitazioni principali di cui al punto 1) lettera a) spettano le seguenti detrazioni per abitazione principale, come segue:
  - a) variabile in funzione della rendita catastale della sola unità abitativa, e nei limiti di cui alla tabella che segue:

Importo rendita catastale dell'unità abitativa	Detrazione €
Rendita <= 280,00	125,00
281,00<= Rendita <= 300,00	100,00
300,01<= Rendita <= 400,00	75,00



La presente delibera viene così sottoscritta:

**IL PRESIDENTE**  
F.to ISEPPI NICOLA

**IL SEGRETARIO COMUNALE**  
F.to GAVAGNI TROMBETTA IRIS

---

---

Il sottoscritto Segretario Comunale, visti gli atti d'ufficio;

**CERTIFICA**

- che copia della presente deliberazione verrà pubblicata all'Albo Pretorio del Comune di Casola Valsenio per 15 giorni consecutivi dal 12/05/2014 al 27/05/2014;
  - che, trattandosi di Regolamento, sarà ripubblicata all'Albo Pretorio del Comune di Casola Valsenio per 15 giorni consecutivi dal \_\_\_\_\_ al \_\_\_\_\_;
  - che la presente deliberazione:  
è esecutiva il giorno \_\_\_\_\_ decorsi 10 giorni dalla data di pubblicazione
- è divenuta esecutiva nel giorno della sua adozione, per dichiarazione di immediata eseguibilità

Casola Valsenio, li 12/05/2014

**IL SEGRETARIO COMUNALE**  
F.to GAVAGNI TROMBETTA IRIS

---

---